

VISTO l'articolo 6, comma 8, ai sensi del quale, in caso di dimissioni di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito;

RICHIAMATI i propri decreti 19 settembre 2008, n. 0248/Pres. e 7 ottobre 2008, n. 0266/Pres., con i quali il Comitato è stato, rispettivamente, istituito e integrato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2009, n. 2453 con la quale è stato stabilito che ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e un gettone di presenza pari a 75,00 euro per seduta, ridotto del 10 per cento, come prescritto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 e pertanto pari a 67,50 euro;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. RAF13/12.6/56335 del 30 luglio 2009, il dott. Fabio Merlini, rappresentante della FACE in seno al Comitato, ha rassegnato le dimissioni da componente dell'organo de quo;

DATO ATTO che, con nota prot. n. RAF13/12.3/64510 del 10 settembre 2009, il Presidente delegato del Comitato ha chiesto alla FACE di designare un esperto in sostituzione del rappresentante dimissionario;

RILEVATO che, con nota prot. n. RAF 13/12.3/69490 del 5 ottobre 2009, la FACE ha designato il dott. Gabriele Carnelutti quale proprio esperto in seno al Comitato e ha trasmesso la dichiarazione di accettazione dell'incarico concernente l'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dalla vigente normativa antimafia, dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto) della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modifiche;

RITENUTO pertanto di nominare, quale componente del Comitato in rappresentanza della FACE, il dott. Gabriele Carnelutti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2009, n. 2453;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, il dott. Gabriele Carnelutti è nominato componente del Comitato faunistico regionale quale rappresentante della FACE, in sostituzione del dimissionario dott. Fabio Merlini.

2. Al suddetto componente compete il trattamento economico stabilito al punto 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2009, n. 2453, consistente nel rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e in un gettone di presenza pari a 75,00 euro per seduta, ridotto del 10 per cento, come prescritto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, e pertanto pari a 67,50 euro.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_48_1_DPR_316_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 0316/Pres.

LR 30 settembre 1996, n. 42, art. 6, comma 5. Approvazione variante n. 1 al progetto del "Parco intercomunale del fiume Corno".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve regionali" ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;

VISTO il proprio decreto 10 febbraio 2004 n. 033/Pres. con il quale è stato approvato il Progetto del "Parco intercomunale del fiume Corno";

VISTO il proprio decreto 23 maggio 2007 n. 0146/Pres. con il quale è stata modificata l'area perimetrale del Biotopo naturale "Paludi del Corno";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Gonars n. 6 del 24 febbraio 2009, concernente l'adozione della variante n. 1 al progetto di "Parco intercomunale del fiume Corno";

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Gonars del 24 febbraio 2009 in cui si considera che "sono stati interpellati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 delle norme di attuazione del piano di parco, i Comuni di Porpetto e San Giorgio di Nogaro affinché si esprimano in merito al progetto di variante n. 1 al piano di Parco intercomunale del fiume Corno" e che "i Comuni interpellati non hanno fatto pervenire risposte in merito e che, quindi, a norma dell'articolo 3, comma 3 delle norme di attuazione del piano del parco la

proposta di variante al piano di che trattasi deve intendersi da essi accettata”;

VISTO il progetto di Variante 1 del “Parco intercomunale del fiume Corno” trasmesso dal Comune di Gonars con nota prot. 3271 del 3 marzo 2009;

VISTA la relazione tecnico amministrativa, sottoscritta dal responsabile del procedimento, depositata in data 20 maggio 2009 presso la segreteria del CTS e predisposta a conclusione dell’istruttoria preliminare e ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento del CTS medesimo;

VISTO il parere n. 3/2009 dell’8 giugno 2009 con il quale il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere favorevole al progetto di variante n. 1 del Parco intercomunale del fiume Corno, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

RITENUTO di condividere i pareri tecnici sopra evidenziati, facendo proprie le considerazioni secondo le quali la Variante 1 del parco intercomunale del Fiume Corno determina un aumento della tutela nelle zone interne e contermini al SIC “Paludi di Gonars”, che le funzioni proprie del centro visite e delle attività connesse vengono rilocalizzate in un contesto di minore valore naturalistico e che il sistema di nuovi servizi di ristorazione e pernottamento rappresenta un incremento della pressione che può essere considerato compatibile con le funzioni del Parco comunale;

VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 “Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia”;

DECRETA

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42, è approvata la Variante n. 1 al progetto del “Parco intercomunale del fiume Corno”, come adottata dal Comune di Gonars con Delibera sopra citata.

La Variante al progetto sopra citata costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. L’originale cartaceo è depositato presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_48_1_DPR_316_2_ALL1

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	
Seduta del	8 GIU. 2009
Parere:	3/2009 FAVOREVOLE
Il Segretario	<i>mm</i>

COPIA

N. 6 Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Adozione della variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno".

Comunicata ai capigruppo consiliari il 26.02.2009 Prot. n. 2102

L'anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il 18 febbraio 2009, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
	COGNOME	NOME		
1	CIGNOLA	IVAN	○	
2	MARTELOSSI	FABRIZIO	○	
3	MORETTI	ELISETTA	○	
4	LAVA	DOMENICO	○	
5	COCETTA	LAURO GIUSEPPE	○	
6	CIROI	LAURO	○	
7	ZUCCOLO	LIVIO	○	
8	ZORATTI	PAOLO		●
9	VIRGINIO	ENRICO	○	
10	SICURO	MAURO DANIELE	○	
11	RIZZI	ROBERTA	○	
12	SEDRANI	GIORGIO	○	
13	BIGOTTO	DIEGO EZIO	○	
14	FERRO	GIANCARLO	○	
15	BOARO	MARIA GRAZIA	○	
16	CIANI	ALBERTO	○	
17	BUSINELLI	ELENA	○	
	TOTALE		16	1
	ASSESSORI ESTERNI			
	DI BENEDETTO AURELIO		○	
	GRAZIUTTI ITALO		○	
	BONINI MARA		○	

Assiste il vicesegretario comunale dott. Giorgio Maran

Presiede il sig. Ivan Cignola nella sua qualità di sindaco.

Adozione della variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno".

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Atteso che il Comune di Gonars è interessato da un ambito del "Parco Intercomunale del fiume Corno" il cui piano è stato approvato ai sensi della L.R. 42/96 con Decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres in data 10.02.2004;

- Considerato che le norme di attuazione del piano del parco succitato prevedono all'art. 3 la possibilità di predisporre varianti su iniziativa dei singoli comuni specificandone la procedura;

- Considerato che questo Comune ha ritenuto di procedere alla revisione del piano del parco intercomunale del fiume Corno per adeguarlo, limitatamente alla parte ricadente nel territorio comunale di Gonars, a nuove situazioni e previsioni;

- Considerato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 828 del 31/12/2007 si è proceduto ad affidare l'incarico di redigere la variante n. 1 al piano di che trattasi al dott. Agronomo Zangrando Gianpaolo di Latisana;

- Atteso che con note 10509 e 10510 del 26/09/2008 sono stati interpellati ai sensi dell'art. 3 c. 2 delle norme di attuazione del piano di parco i Comuni di Porpetto e San Giorgio di Nogaro affinché si esprimano in merito al progetto di variante al piano di parco intercomunale;

- Atteso che a tutt'oggi i Comuni interpellati non hanno fatto pervenire risposte in merito e che, quindi, a norma dell'art. 3 c.3 delle norme di attuazione del piano del parco la proposta di variante al piano di che trattasi deve intendersi da essi accettata;

- Visto il progetto della variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno" redatto dal dott. Zangrando Gianpaolo datato settembre 2008 e composto da:

- Relazione;
- Norme tecniche d'attuazione;
- Tavola di zonizzazione;
- Tavola di progetto;

Atteso che la variante in oggetto è stata sottoposta a procedura di V.A.S. e sul conseguente rapporto ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE si è espressa favorevolmente la Giunta Comunale in veste di autorità competente ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2008, con deliberazione n. 18 del 17/02/2009;

- Atteso che il rapporto ambientale di cui sopra, redatto dal dott. Zangrando Gianpaolo di Latisana, costituisce parte integrante del progetto di variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno", a cui viene, pertanto, allegato assieme al parere dell'autorità competente sopra indicato;

- Visto il parere della Commissione Edilizia in data 19/02/2009 verbale n. 03-02/2009;

- Atteso che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 42/2006 la presente variante costituisce anche variante al piano regolatore generale comunale;

- Atteso che il progetto di variante del parco e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della L.R. 42/96;

- Richiamata la L.R. 42/1996 e la L.R. 5/2007;

DELIBERA

1) di dare atto di quanto espresso nelle premesse;

2) di adottare la variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno" ai sensi dell'art. 6 della L.R. 42/1996;

3) di riconoscere quali elementi costitutivi della variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno" e parte integrante e contestuale della presente deliberazione, gli allegati elaborati composti da:


- Relazione;
- Norme tecniche d'attuazione;
- Tavola di zonizzazione;
- Tavola di progetto;
- Rapporto ambientale – V.A.S. – e parere delibera Giunta Comunale n. 18 del 17/02/2009;

4) di disporre le necessarie procedure per la pubblicazione della presente decisione conformemente al D.Lgs 152/06, L.R. 42/1996 e L.R. 5/2007.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraesposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

f.to Tiziano Felcher



Introduce l'argomento il Sindaco ricordando che il parco intercomunale del Fiume Corno è stato interamente finanziato dalla Provincia ed interessa oltre che il Comune di Gonars anche i comuni di Porpetto e San Giorgio di Nogaro i quali non hanno presentato riserve alla proposta di variante. Di seguito precisa che la procedura per l'adozione di questo strumento urbanistico ambientale è particolare e viene disciplinata dalla L.R. 42/96.

Dopodiché, sulla base degli elaborati grafici, inizia a spiegare i contenuti della variante e ad esprimere gli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere con la stessa e cioè dare maggiore vitalità all'area coinvolgendo un maggior numero di cittadini.

Ricorda che il progetto è passato in commissione edilizia con la prescrizione che la successiva convenzione abbia determinati contenuti in particolare che venga data priorità alla realizzazione degli edifici ad uso pubblico. La convenzione non viene al momento approvata per aspettare i vari iter procedurali e comunque il privato non potrà attuare alcun tipo di intervento prima di aver sottoscritto la convenzione con il Comune.

Il consigliere Sedrani chiede quali siano i costi dell'iniziativa, il Sindaco risponde che al momento l'unico costo sostenuto è stato quello per la realizzazione della variante al piano e che tutti gli interventi successivi saranno a carico del privato.

Il consigliere Sedrani puntualizza la sua richiesta facendo presente che si riferiva ai costi di gestione in particolare per un custode.

Il Sindaco precisa che non ci sarà nessun costo fino a quando non ci sarà l'Ente Parco, i costi di gestione attuali sono per gli sfalci che sono a carico della Regione e per lezioni di educazione ambientale che sono stati finanziati con contributi provinciali.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i consiglieri Businelli, Sedrani, Martelossi ai quali il Sindaco fornisce le delucidazioni richieste, l'assessore Ciroi puntualizza le motivazioni dello spostamento del centro visite in particolare spiega che l'ubicazione precedente era troppo vicina al biotopo e ciò poteva creare dei problemi di inquinamento ambientale ed acustico.

Il Sindaco in conclusione ricorda che la variante in argomento è stata sottoposta a valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Il consigliere Sedrani conclude il dibattito dichiarando l'astensione del proprio gruppo consiliare in attesa dei successivi passi che faranno comprendere meglio tale sinergia con il privato.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Uditi i sopra citati interventi;
- Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
- Vista la legge regionale 12.09.91 n. 49;

Con voti favorevoli n. 10 contrari =, astenuti n 6 (consiglieri Bigotto, Boaro, Businelli, Ciani, Ferro, Sedrani), espressi in forma palese, da n.16 consiglieri comunali presenti.

DELIBERA

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Ivan Cignola

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Fabrizio Martellosi

IL VICESEGRETARIO
f.to Giorgio Maran

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26.02.2009 al 13.03.2009 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

addì, 16.03.2009

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

addì, 16.03.2009

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- in data 14.03.2009 dopo 15 gg. di pubblicazione

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI GONARS
COMUNE DI PORPETTO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Seduta del 8 GIU. 2009

Parere: 3/2009 FAVOREVOLE

Il Segretario

PARCO INTERCOMUNALE DEL FIUME CORNO
(art. 6 L.R. 42/1996)
VARIANTE n. 1



NORME D'ATTUAZIONE

SETTEMBRE 2008

COMUNE DI GONARS

Copia conforme all'originale
adottato con deliberazione
consiliare n. 6 del 24/02/2009

L'ISTRUTTORE TECNICO

- Carlo Tondon -



**PARCO INTERCOMUNALE DEL CORNO DEI COMUNI DI
GONARS, PORPETTO E S. GIORGIO DI NOGARO**

NORME D' ATTUAZIONE

TITOLO I

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto delle Norme

1. Le presenti Norme d'Attuazione regolano le trasformazioni del territorio e le modalità d'utilizzo dello stesso all'interno delle aree perimetrare come "Parco Intercomunale del Corno", di seguito abbreviato in "P.I.C.", nei territori dei Comuni di Gonars, Porpetto e S. Giorgio di Nogaro dagli allegati elaborati grafici di progetto.

Art. 2 Natura del progetto del Parco

1. Il presente progetto di "Parco Intercomunale del Corno" è redatto ed approvato in conformità alla L.R.42/96 e la sua approvazione da parte dei Comuni interessati costituisce variante ai rispettivi PRGC.
2. Il limite di "flessibilità" dell'area consiste in una modifica del perimetro del Parco che potrà variare fino a maggiorare l'area del 10%.

Art. 3 Varianti

1. Il progetto di parco può essere modificato con varianti che sono, soggette ad approvazione dei singoli Comuni sentiti gli altri.
2. Le varianti sono approvate con la stessa procedura di approvazione del progetto originario. In caso di mancata risposta degli altri Comuni entro 30 giorni, la proposta viene considerata accettata.
3. Ogni Comune che abbia approvato una Variante al Progetto di Parco ne darà immediata notifica agli altri Comuni. Eventuali decisioni diverse dal parere espresso dagli altri Comuni dovranno essere motivate. In caso di mancata risposta degli altri comuni entro 30 giorni, la proposta viene considerata accettata.
4. Ogni Variante, approvata da un solo o più Comuni con le procedure sopraindicate, costituisce Variante all'intero Progetto di Parco.

5. Art. 4 Elaborati del Progetto del Parco Intercomunale del Corno

1. Il Progetto del Parco Intercomunale del Corno, in conformità agli artt. 3 e 4 della L.R.42 / 96, è costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborati scritti

1. Relazione generale:

- a) Obiettivi del Progetto di Parco Intercomunale (PI)
 - b) Inquadramento territoriale
 - c) Aspetti geologici e idrologici
 - d) Aspetti vegetazionali
 - e) Aspetti faunistici
 - f) Aspetti paesaggistici
 - g) Aspetti archeologici e storico-evolutivi
 - h) Aspetti socio-economici e studio sull'uso del suolo
2. Programma gestionale e finanziario
 3. Norme Tecniche d'Attuazione

- Elaborati grafici

1. Analisi territoriale

- a) Indagine geolitologica
 - b) Indagine plani-altimetrica ed aree esondabili
 - c) Indagine sui corsi d'acqua
 - d) Carta della vegetazione
 - e) Uso del suolo
2. Analisi storica
 - a) Indagine storico-archeologica
 - b) Indagine sull'evoluzione d'uso del suolo e sull'evoluzione dei corsi d'acqua.

2. Analisi urbanistica

- a) indagine sui vincoli urbanistici – Mosaico P.R.G.C. vigenti;

3. Progetto
 - a) Zonizzazione
 3. Rilievo fotografico
2. La presente normativa è articolata secondo il territorio di ciascuno dei Comuni interessati e le norme di cui al Titolo II valgono all'interno dei singoli territori

Art. 5 - Attuazione e gestione del PIC

1. Le previsioni urbanistiche del PIC si attuano attraverso intervento diretto, cioè concessione, autorizzazione, denuncia o accertamento di compatibilità urbanistica per gli interventi dello Stato, Regione e Provincia, delle opere da eseguirsi secondo la L.R. 52/91 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché attraverso preventivo PRPC nei casi specificatamente previsti.
2. Gli interventi nelle aree di Parco oggetto di vincolo paesaggistico, ai sensi del Decreto Legislativo 490/99 e riportate nella tavola "Zonizzazione" sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
3. Gli interventi per la gestione del Parco sono di competenza delle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti (A.C.T.C.) o dell'Ente di Gestione del Parco (E.G.P.).
4. Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno avere il parere positivo anche dei Servizi tecnici della Regione e del Demanio.
5. All'interno dell'area del Parco le Amministrazioni Comunali territorialmente competenti (A.C.T.C.) potranno procedere, al fine di poter realizzare le opere necessarie all'attuazione del presente Progetto, all'acquisizione e/o all'esproprio delle aree ad esso necessarie o a fissare particolari servitù.
6. Le ACTC potranno convenzionarsi con privati o con altri Enti per l'utilizzo di alcune aree (ad esempio per consentire il passaggio, per realizzare alcune opere con diritto di superficie, ecc.) e/o per promuovere particolari attività (forestazione, taglio di piante non autoctone, sfalcio, manutenzione, colture compatibili con l'ambiente, bioagricoltura, ecc). Le aree su cui potranno attivarsi tali convenzioni non sono preventivamente individuate dalla cartografia di progetto dato che lo strumento della

convenzione non modifica le previsioni azzonative, venendo tale individuazione demandata all'attività di gestione delle ACTC o dell'E.G.P.

Art. 6 Sanzioni, obblighi di gestione, incentivi

1. Le presenti norme saranno fatte rispettare da ciascun Comune all'interno del proprio territorio o dall'E.G.P. se ne avrà facoltà.
2. La gestione e manutenzione delle aree di parco avviene come previsto dai seguenti articoli e dal Regolamento del Parco. Per questo, sentiti anche gli altri Comuni, ciascun Comune, al fine di rendere realmente possibili particolari attività od opere, potrà stabilire incentivazioni o indennizzi o curare i rapporti con altri Enti per la concessione di contributi.
3. Ciascun Comune delibererà le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle presenti norme.

Art. 7. Rapporto con altri strumenti normativi

L'intera materia normativa riguardante nei dettagli le tipologie ed i materiali di manufatti e di sistemazioni esterne da utilizzarsi, le essenze arboree ed arbustive per particolari luoghi nonché le attività ed i comportamenti, le attrezzature, i materiali i prodotti e le tecniche da usarsi nella gestione, potrà essere ulteriormente definita dal Regolamento del parco, dal Regolamento di polizia rurale, dal Progetto di Acustica ambientale, dal Regolamento del traffico, da progetti di PRPC, da specifici progetti di arredo, di cartellonistica, e di altri settori sempre nel rispetto delle presenti norme.

Art. 8 Elementi urbanistici dei grafici

1. Con riferimento alle tavole di zonizzazione, articolato nelle seguenti previsioni:
 - A) Gonars:
 - 1) limite di Parco;
 - 2) limite del Biotopo Naturale "Paludi del Corno"
 - 3) zona di interesse storico-documentale;
 - 4) zona di servizi del Parco;
 - 5) zona di tutela naturalistica:
 - a) area boscata;
 - b) area umida;
 - c) area di rinaturalizzazione

- 6) zona di tutela generale;
- 7) zona di rispetto;
- 8) percorso per veicoli a motore;
- 9) percorso ciclabile;
- 10) percorso pedonale;
- 11) edifici da recuperare.

B) Porpetto:

- 1) limite di Parco;
- 2) limite zona tutelata da P.R.G.C.;
- 3) zona di tutela generale – aree di rinaturalizzazione;
- 4) zona fluviale.

C) San Giorgio di Nogaro:

- 1) Zona di tutela generale;
 - a) Prati;
 - b) Boschi;
 - c) Aree di rinaturalizzazione;
 - d) Aree agricole.
- 2) Zona di rispetto:
 - a) Filtro agricolo;
 - b) Filtro urbano.
- 3) Verde organizzato:
 - a) Parco urbano;
 - b) Parco storico.
- 4) Zona di interesse archeologico;
- 5) Zona fluviale;
- 6) Percorso pedonale;
- 7) Pista ciclabile:
 - a) Esistente;
 - b) Progetto.
- 8) Zona servizi:
 - a) Servizi di parco
 - b) Servizi standard

2. Il progetto di parco è corredato anche di elaborati di progetto di opere, contenenti le indicazioni seguenti:

A) Gonars:

- 1) Limite di parco;
- 2) Limite del Biotopo naturale "Paludi del Corno";
- 3) Area boscata;
- 4) Prateria umida;
- 5) Prato stabile;
- 6) Agricoltura eco-compatibile;
- 7) Area agricola di filtro;
- 8) Percorso per veicoli a motore;
- 9) Percorso ciclabile;
- 10) Percorso pedonale.

B) Porpetto:

- 1) Limite area di parco;
- 2) Percorso pedonale;
- 3) Percorso botanico;
- 4) Area boscata;
- 5) Area arborata di soggiorno;
- 6) Prato;
- 7) Fiume Corno;
- 8) Corpi idrici di risanamento.

C) San Grigio di Nogaro:

- 1) Limite di Parco;
- 2) Area boscata;
- 3) Prateria umida;
- 4) Prato stabile;
- 5) Agricoltura eco-compatibile;
- 6) Area agricola di filtro;
- 7) Verde organizzato-parchi, giardini;
- 8) Servizi di parco;
- 9) Area soggiorno e svago;
- 10) Area d'interesse archeologico;

11) Percorso ciclabile;

12) Percorso pedonale.

3. I grafici di progetto evidenziano, come visto al comma precedente, anche elementi esistenti sia per dimostrare le connessioni e rapporti con le nuove previsioni, sia perché tali elementi, rientrando nel Progetto di Parco, sono soggetti a interventi di manutenzione o ristrutturazione e alle limitazioni delle attività lì consentite, come di seguito specificato.

Art. 9 Norme valide per tutto il Parco.

1. Manufatti ed attività consentiti e vietati in tutto il territorio del Parco, con le eventuali deroghe e precisazioni riportate negli articoli seguenti.
- A) In tutto il territorio del parco è vietato:
- a) la realizzazione di nuovi edifici se non quelli di servizio al parco di iniziativa pubblica o privata e quelli eventualmente di servizio nelle "zone di interesse storico-documentale" come in seguito specificato;
 - b) l'installazione di box, capanni, cabine, serre con strutture fisse o simili nonché di antenne fisse o mobili per la trasmissione telefonica e di dati; eccetto che in zone dove le opere siano espressamente ammesse;
 - c) la pavimentazione di strade in asfalto o in cemento, escludendo quelle di cui al comma 2) lett. b) del presente articolo; nei restanti casi sarà consentita la pavimentazione solo in corrispondenza degli edifici e di particolari tratti di piste ciclabili; sarà consentita la pavimentazione con blocchetti di calcestruzzo grigliato e quella in legno;
 - d) la recinzione lungo le sponde dei corsi d'acqua se non a distanza tale da permettere l'accesso per la fruizione e la pulizia;
 - e) la realizzazione di nuove strade carrabili;
 - f) riporti di terreno che alterino la natura dei luoghi; sono invece consentiti quelli strettamente connessi con la realizzazione di strutture e infrastrutture consentite;
 - g) chiusura o modifica di fossi se non previa approvazione di un progetto di regimazione idraulica esteso a tutta la zona interessata firmato da un ingegnere esperto in idraulica o da un geologo. In area di biotopo l'intervento può essere realizzato senza progetto firmato da ingegneri

esperti in idraulica o da un geologo se previsto dal progetto di rinaturalizzazione approvato dal CTS;

- h) l'eliminazione, anche per tratti o per fasi successive, di filari di alberi a suddivisione degli appezzamenti agricoli; essa sarà consentita solo per alberi malati ed irrecuperabili su accertamento della stazione forestale competente; gli alberi eliminati dovranno essere sostituiti con un non minor numero di essenze autoctone;
 - i) l'introduzione di nuovi tipi di colture rispetto a quelle esistenti nel parco che possano provocare sovvertimento degli equilibri ecologici generali;
 - j) i riordini fondiari;
 - k) mettere a coltura o rimboschire i prati stabili;
 - l) la captazione d'acqua con nuovi pozzi che non serva utenze domestiche o per edifici di servizio ;eventuali deroghe potranno essere autorizzate in casi particolari;
 - m) il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco, salvo deroga da parte della Direzione Regionale Parchi salvo deroga da parte del Comune, sentita la Direzione Regionale dei Parchi;
 - n) l'impiego di sostanze erbicide al di fuori dei coltivi;
 - o) svolgervi attività, anche solo per allenamento o diporto, di motocross o autocross anche se su sede stradale;
 - p) compiere percorsi fuori sede stradale con veicoli a motore, eccetto che per:
 - le macchine agricole o per gli interventi di manutenzione del Parco.
 - i mezzi di soccorso (ambulanze, pompieri, protezione civile e simili), di tutela dell'ordine pubblico (carabinieri, polizia, ecc.) e di vigilanza (vigili urbani, guardie forestali e simili);
 - i mezzi di servizio del parco.
- Ai fini del presente articolo è considerata sede stradale, oltre a quella provinciale e comunale, anche quella vicinale e privata che risulti tale da certificazioni catastali e quella che conduce ad edifici o servizi del parco.
- q) la produzione di suoni e rumori molesti di livello sonoro superiore a 35 dB misurato a ml. 20 dall'origine sonora, eccetto che per i mezzi e le attrezzature agricole e di servizio del parco ed eccetto che in luoghi di svolgimento di feste o manifestazioni, previa autorizzazione comunale o dell'E.G.P.

- r) l'accensione di luci moleste con lampade a faro o riflettore a più di 500W ciascuna, oppure lampeggianti, eccetto che in luoghi di svolgimento di feste o manifestazioni, previa autorizzazione comunale o dell'E.G.P.
- s) esercitare il campeggio con tende, roulotte, campers o altri mezzi di pernottamento al di fuori degli spazi eventualmente attrezzati per tale scopo;
- t) allevare animali allo stato brado nonché il transito di armenti e greggi, se non autorizzati;
- u) lordare le strade lasciandovi materiale derivante dalle attività agricole e zootecniche (ad esempio: terra, letame, legna, stoppie, viticci, ecc.);
- v) distruggere uova, tane, nidi di animali, nonché la loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo secondo le disposizioni della L. 157 / 1992 e quanto disposto al successivo comma 2.

2. In tutto il territorio del Parco è consentito:

- a) il decespugliamento ed il taglio di alberi nelle aree a prato stabile abbandonato e nelle torbiere;
- b) la caccia e la pesca come regolate dalle leggi nazionali e regionali dei rispettivi settori;
- c) la realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche interrato, ed eventuali manufatti di servizi a raso;
- d) la forestazione con essenze di tipo autoctono: quando essa interessi un'area di almeno 600 mq. dovrà essere realizzata sulla base di uno specifico progetto firmato da un dottore agronomo o forestale. Il rimboschimento di aree prative naturali-prati stabili resta comunque vietato;
- e) il proseguimento dell'attività agricola nelle aree coltivate al momento dell'adozione del presente progetto di PIC, con le eventuali limitazioni di cui agli articoli seguenti;
- f) opere di naturalizzazione o rinaturalizzazione consistenti in:
 - 1) Movimenti terra:
 - a) Ritombamento di fossi e scoline artificiali;
 - b) Ripristino di olle interrato;
 - c) Rimodellamento morfologico del terreno;

2) Opere a verde:

- a) Imboschimento;
- b) Riduzione di filari arborei artificiali;
- c) Riconversione a prato naturale;
- d) Trapianto di specie erbacee;
- e) Interventi di rinaturalizzazione e miglioramento boschivo;
- f) Sfalcio e decespugliamento manuale e meccanico;

Art. 10 . Indici urbanistici

1. Nelle aree del parco , eccetto quelle residenziali e quelle per aree "standard", l'indice di cubatura per residenze in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale è pari a 0,03 mc/mq che però potrà essere trasferito in altre zone agricole esterne al parco;
2. Le aree residenziali interne al parco conservano l'indice previsto dal P.R.G.C., che potrà essere trasferito nelle aree della stessa zona omogenea e della stessa proprietà esterne al perimetro di parco,
3. Le aree per servizi ed attrezzature d'interesse collettivo "standard" conservano indici e parametri previsti dal PRGC con le limitazioni di cui ai seguenti articoli.

TITOLO II NORME DISTINTE PER I SINGOLI COMUNI

CAPO I NORME VALIDE PER IL TERRITORIO DI GONARS

Art.11 Zona di rispetto

1. Trattasi della zona più esterna rispetto al corso del fiume, attualmente in prevalenza destinata all'uso agricolo con la presenza di strutture edilizie per l'agricoltura.
2. Le attività agricole e zootecniche, eccetto che per le possibilità edificatorie, seguono le stesse norme delle zone E4 di interesse agricolo-paesaggistico ed E6 previste dal P.R.G.C .
3. In questa zona è vietato utilizzare diserbanti in pre-semina e pre-emergenza, post-emergenza, selettivi e non, dissecanti o antigerminativi, per una fascia di ml.10 dal bordo esterno del corso fluviale, degli specchi d'acqua e dal confine con zone a tutela naturalistica e approfondire le reti di scolo degli appezzamenti (scoline, capofossi, fossi, canali, ecc.) nei terreni limitrofi alla sottozona umide per una distanza di almeno 100 ml.
4. E' ammessa attività di tipo agricolo o agriturismo negli edifici esistenti o autorizzati alla data di approvazione del parco.
5. Sono vietate serre per coltivazione anche diretta del suolo.

Art. 12 . Zona di tutela generale

1. Sono vietate tutte le opere ed attività già vietate nella Zona filtro di cui al precedente art.9 ed oltre a quelle è pure vietato:
 - a) la conversione agricola delle superfici coperte da vegetazione ripariale o da macchie boscate;
 - b) il nuovo impianto di pioppeti ed il loro reimpianto;
 - c) la trasformazione della destinazione colturale delle particelle presenti:
 - da prato in seminativo o pioppeto;
 - d) tagliare completamente o sradicare le piante autoctone, le siepi ed i filari alberati sui confini particellari o a bordo dei fossati, salvo i tagli turnati. Queste operazioni possono essere tuttavia realizzate per ripristini ambientali delle torbiere-prati stabili;

- e) utilizzare diserbanti in pre-semina e pre-emergenza, postemergenza, selettivi e non, diseccanti o antigerminativi per una fascia di ml. 10 dal bordo esterno del corso fluviale, degli specchi d'acqua e dal confine con zone a tutela naturalistica;
- f) approfondire le reti di scolo degli appezzamenti (scoline, capofossi, fossi, canali, ecc.) nei terreni limitrofi alle sottozone umide per una distanza di almeno 100 ml;

Art. 13 . Zona di tutela naturalistica

1. E' costituita dalle aree più vicine ai corsi e specchi d'acqua principali ed alle loro rive e sponde ed è suddivisa nelle seguenti sottozone :
 - a) aree boscate
 - b) aree umide
 - c) aree di rinaturalizzazione
2. Nella zona valgono i divieti già previsti per la zona di rispetto e per la zona generale, ed inoltre sono vietati:
 - a) manufatti, anche di carattere accessorio ancorati o no stabilmente al suolo (ad es. serre a "tunnel" e simili). Sono consentiti manufatti in legno quali gazebo, tavoli, panchine e simili;
 - b) Il reimpianto di pioppeti, dopo il loro taglio al termine del loro ciclo colturale;
 - c) la messa a coltura di nuovi terreni o di nuovi tipi di coltivazioni rispetto ai tipi esistenti nel Parco;
 - d) il taglio, l'abbattimento di alberi od il provocarne la morte mediante lesioni, uso di veleni, fuoco od altro. E' consentita la normale attività di ceduzione tradizionale ed il taglio dei pioppeti esistenti. Queste operazioni possono essere tuttavia realizzate per ripristini ambientali delle torbiere-prati stabili;
 - e) il deposito o l'abbandono di materiale vario compresi oggetti di uso personale;
 - f) la copertura di coltivazioni con teli di plastica;
 - g) l'imboschimento di superfici a prato stabile e torbiera.
3. Gli impianti di alberi ed arbusti sono realizzati con le seguenti specie :

Specie arboree: Salix alba, Salix cinerea, Salix purpure, Salix caprea, Acer campestre, Ulmus minor, Quercus robur, Fraxinus ornus, Fraxinus angustifolia, Carpinus betulus, Alnus glutinosa, Populus nigra, Populus alba.

Specie arbustive: *Cornus sanguinea*, *Cornus mas*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum lantana*, *Viburnum opulus*, *Ligustrum vulgare*, *Rosa canina*, *Frangula alnus*, *Prunus spinosa*, *Sambucus nigra*, *Euonymus europaeus*.

Restano salve eccezioni espressamente previste.

Art.14 . Sottozona delle aree boscate

1. Trattasi delle aree coperte da alberature autoctone e spontanee.
2. Fatte salve le prescrizioni di Polizia Forestale, le forme di governo consentite sono:
 - Ceduo
 - Fustaia
 - Misto ceduo-fustaia ove la componente a ceduo non potrà superare in copertura il 50% della superficie totale.
3. Non è consentito:
 - a) l'impianto arboreo in purezza; i nuovi impianti dovranno pertanto essere eseguiti con l'impiego di un numero di specie arboree ed arbustive autoctone tali da creare una biodiversità adeguata;
 - b) la conversione dei boschi di alto fusto in cedui;
 - c) lo sradicamento di piante e ceppaie senza l'autorizzazione delle autorità forestali competenti; il taglio a raso è consentito solo per Robinia, Ontano nero, platano, pioppo e salice;
 - d) il taglio di turnazione ad alto fusto nei periodi previsti dal regolamento di polizia forestale. Esso comunque deve essere attuato in modo che la corteccia della ceppaia non venga slabbrata, con inclinazione della superficie di taglio verso l'esterno, al di sopra del colletto;
 - e) il taglio di turnazione a ceduo in periodo diverso dal 1 ottobre al 31 marzo;
 - f) la raccolta ed asporto di materiale terroso, cotico erboso e dello strame;
 - g) il deposito in loco di legname e prodotti derivanti dal taglio che devono essere sgomberati il più presto possibile.

Art.15 . Sottozona delle aree umide

1. In tale zona in cui va perseguito il consolidamento e miglioramento degli apporti idrici, è vietato:
 - a) il prelievo di acque da pozzi, fossi e canali se non autorizzato in particolari circostanze o finalizzato al mantenimento del grado di umidità esistente;

- b) aumentare la quantità degli emungimenti a valle;
 - c) lo scarico di materiali reflui di trattamenti fitoiatrici o di lavaggi di attrezzature utilizzate nella distribuzione di principi chimici;
2. E' consentito:
- a) la riduzione ed il reimpianto di filari arborei a bordo dei fossati di drenaggio e la chiusura dei fossi stessi se ritenuta necessaria per mantenere lo stato di zona umida. Il reimpianto è comunque vietato su terreno a prato stabile o torbiera.
3. Ai fini del mantenimento delle caratteristiche tipiche della zona umida i proprietari dovranno attuare:
- a) il periodico taglio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici o manuali con relativo asporto della biomassa da effettuarsi almeno una volta ogni 2 anni e non prima del 15 agosto;
 - b) il periodico taglio della vegetazione a canna palustre , almeno una volta ogni 2 anni, per evitare il progressivo interramento degli specchi d'acqua.

Art. 16 Area di rinaturalizzazione

1. Trattasi delle aree lungo alcuni tratti dei fiumi od anche distanti da questi, in cui vanno prioritariamente incentivati gli interventi per aumentarvi il livello di naturalità del luogo, asporto di essenze allotope e/o infestanti, riduzione di canalizzazioni dei fiumi, creazione di "nicchie ecologiche" con presenza d'acqua, di "corridoi verdi" per la fauna.
2. Sono confermati tutti i divieti già fissati per le zone di tutela naturalistica e le aree boscate.
3. Le opere, di rinaturalizzazione come indicate all'art.9, comma 2, lettera f) realizzate in questa area sono considerate di pubblica utilità.
4. Al fine di assicurare una rinaturalizzazione non casuale ma scientificamente prevista sia sotto il profilo naturalistico che paesaggistico, l'intera zona può essere soggetta a uno o più progetti unitari progettabili e realizzabili separatamente: in questo secondo caso i perimetri possono essere definiti di volta in volta ma non potranno avere superfici unitarie inferiori a mq. 600.
5. Al fine di agevolare l'attuazione del progetto di Parco, l'Amministrazione Comunale o l'E.G.P. redigerà un progetto delle opere che potrà essere realizzato anche dal privato e si attiverà al fine di convogliare sul luogo i finanziamenti comunitari o di Enti.

6. I progetti dovranno particolarmente curare la tipologia d'impianto ed il tipo di essenze tra quelle consentite, nonché la differenziazione degli ambienti sia dal punto di vista ecologico che della composizione paesaggistica, eventualmente assicurando alcune superfici anche al prato, sempre in rapporto allo specifico luogo e all'entità della sua superficie.
7. In questo caso è vietato l'impianto di alberi ed arbusti in aree a prato stabile-torbiera.

Art. 17 Limite del biotopo

1. Entro il limite del biotopo valgono le norme stabilite dal decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 18 Corsi e specchi d'acqua

1. Nelle aree occupate da corsi e specchi d'acqua non è consentita alcuna costruzione o trasformazione dei luoghi, eccetto che:
 - ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali; essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali con eventuali palificate in legno infisse nel terreno agli appoggi;
 - palificate in legno infisse lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
 - realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato, escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
 - demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua;
 - tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici;
 - manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione;
 - cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco;

- piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti, mediante alberature, arbusti, piante acquatiche di tipo autoctono, alla rinaturalizzazione delle sponde ed al loro consolidamento. L'opera è comunque vietata in aree prative stabili – praterie.
2. Non è consentita la realizzazione di:
- alcuno scarico di acque se non depurate o comunque non inquinanti. Tale divieto vale per gli scavi eseguiti con opere edilizie (tubazioni, canalette in calcestruzzo e simili), sia per quelli realizzati con semplice scavo;
 - modifiche allo stato delle sponde, se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari.
3. Attività consentite:
- manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde;
 - pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore;
 - navigazione con barche a remi;
 - il prelevamento di acque a scopo di irrigazione agricola è consentito solo in situazioni eccezionali e comunque previa autorizzazione .con tempi e modalità indicati dal Comune.
4. Attorno alle olle per una distanza di ml. 10,00 non è consentita alcuna opera, ma solo attività di pulizia e di manutenzione per le piante acquatiche ed il regolare deflusso delle acque.
5. Per i tratti all'interno dei biotopi valgono le prescrizioni ad essi riferite.
6. E' consentita la realizzazione di piccoli specchi d'acqua ad uso didattico (impianto di specie vegetali acquatiche tipiche della zona) esclusivamente nelle zone esterne al biotopo ed in prossimità dei percorsi pedonali e/o ciclabili.

Art.19 Zona di interesse storico-documentale

1. Trattasi delle zone nelle quali vi sono presenti elementi edilizi, di significativa testimonianza storico-documentale.
2. Le destinazioni d'uso sono: residenziale, artigianato di servizio, esercizi pubblici quali bar trattorie e simili, agriturismo.
3. Gli interventi sono in generale di iniziativa privata e soggetti a intervento diretto.
4. Gli edifici sono soggetti esclusivamente ad interventi aventi rilevanza edilizia, anche con un aumento delle unità immobiliari esistenti, ma con il rispetto delle norme

sulle caratteristiche costruttive previste dal P.R.G.C. per la zona residenziale urbanizzata di conservazione ambientale.

Art. 20 . Aree dei servizi per il parco

1. In tali aree sono consentiti manufatti e sistemazioni esterne ad uso di servizio per la fruizione del parco.
2. Potranno prevedere:
 - LOTTO A – Secondo disposizione indicata nelle sagome limite riportate nella tavola di zonizzazione;
 - la sistemazione dei volumi edilizi esistenti per attività di informazione, promozione, ristoro, soggiorno, mostre e servizi igienici. E' consentito inoltre l'ampliamento, mantenendo le stesse caratteristiche costruttive, fino ad un massimo del il 30% della superficie coperta esistente con limite d'altezza indicato nella tavola di zonizzazione. E' ammesso inoltre un ampliamento massimo di mq. 30 una tantum per la realizzazione di servizi igienici;
 - nuova costruzione, da realizzarsi secondo la tipologia tipica di edilizia tradizionale rurale del luogo, da adibire a sede ed uffici, saletta convegni, biblioteca di settore;
 - nuova costruzione ad uno o più moduli per fattoria didattica e/o per uso foresteria e/o soggiorno momentaneo per visitatori (es. scolaresche o gruppi organizzati) fino ad un massimo di mq. 550 e limite d'altezza indicato nella tavola di zonizzazione. Tali costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o utilizzando minime parti in muratura sia nelle strutture orizzontali sia nelle strutture verticali (solai interpiano e copertura), possibilmente con copertura in canna di palude o materiali tipici della zona.
 - deposito materiali ed attrezzature per la manutenzione;
 - spazi aperti attrezzati con tavoli e panche in legno;
 - apertura di specchi d'acqua naturaliforme per finalità naturalistiche, fitodepurazione e ricreativa.
 - Piantumazioni di specie vegetali autoctone, comprensive le specie frutticole tipiche locali.
 - Percorsi pedonali /ciclabili.
 - Altane mascherate realizzate in legno (altezza massima m. 6) per l'osservazione naturalistica (birdwatching).

LOTTO B – Secondo disposizione indicata nelle sagome limite riportate nella tavola di zonizzazione;

- Parcheggio realizzato in terra battuta con il solo impiego a consolidamento del fondo di ghiaia di fiume lavata.
 - Altane mascherate realizzate in legno (altezza massima m. 6) per l'osservazione naturalistica (birdwatching).
3. Sia le ristrutturazioni che i nuovi interventi adotteranno, per quanto possibile, tecnologie e materiali a basso impatto ambientale energetico e di bioarchitettura;
 4. Sia le ristrutturazioni che i nuovi interventi adotteranno, per quanto possibile, impianti fitodepuranti, approvvigionamento energetico mediante fotovoltaici, pannelli solari o impianti con generativi da fonti rinnovabili provenienti da filiere locali.
 5. La strada d'accesso e le aree per la sosta degli automezzi dovranno avere adeguato dimensionamento ed essere mantenute con fondo naturale e/o lieve inghiaimento superficiale;
 6. In tali aree le opere consentite sono realizzate da Enti pubblici, ovvero realizzate da privati con l'obbligo di una convenzione che definisca i loro rapporti con l'Amministrazione Comunale e le modalità di gestione. L'attuazione dell'area dei servizi è in tutti i casi subordinata alla specifica predisposizione di un progetto unitario e complessivo riferito all'intera estensione dell'area come individuata nelle planimetrie di zonizzazione del parco. Il progetto unitario dovrà prevedere la sistemazione delle aree scoperte e potrà, se previsto dalla convenzione, essere realizzato a lotti.

Art. 21 Viabilità

1. La viabilità di parco consiste in percorsi per veicoli a motore, percorsi ciclabili e percorsi pedonali. Lungo i percorsi per veicoli a motore è consentito il transito a tutti i mezzi eccetto agli autotreni se non per quanto strettamente necessario a lavori nel parco ed autocorriere.

Le strade per veicoli a motore potranno essere soggette solo ad interventi di manutenzione senza asfaltature o cementificazioni se non in alcuni punti per particolari motivi

Al fine di consentire il doppio senso di marcia lungo la viabilità per veicoli a motore potranno essere realizzati degli slarghi per portare la sede stradale a ml.5 di larghezza. Questi potranno essere lunghi fino a ml. 20 e non distare tra di loro meno di ml. 250 lungo la stessa strada. Gli slarghi sono comunque vietati nel biotopo e in

corrispondenza di aree allo stato naturale, se non compensandosi le aree occupate da viabilità con naturalizzazione di altre, nello stesso ambito territoriale.

La viabilità ciclabile dovrà realizzarsi solo in terra battuta, pietrischetto o ghiaino e sponde laterali in legno: il cemento è consentito solo in particolari e limitati punti per ragioni costruttive.

Su di essa è vietata la circolazione di auto, di moto. Il divieto potrà essere esteso con provvedimento specifico anche a cavalli, bovini ed altri animali ungulati.

I sentieri solo pedonali, ai quali deve essere assicurata una manutenzione tale da consentire il passaggio agevole delle persone a piedi, saranno soggetti alla sola pulizia, spianamento ed opere di manutenzione ordinaria escludendo la realizzazione di vere e proprie stradine con cassonetto, sponde laterali e nuova pavimentazione. I cantieri per la realizzazione di viabilità non dovranno occupare spazi naturali.

2. E' consentita la nuova costruzione di percorsi pedonali e/o ciclabili con finalità di collegamento con i percorsi di progetto solamente all'esterno dell'area di biotopo.

Art. 22 Cartellonistica ed elementi di arredo

1. In tutto il territorio del parco sono consentiti :
 - a) cartelli per regolamentare il traffico
 - b) cartelli per fornire informazioni sugli elementi del parco e le sue regole
 - c) insegne per trattorie, ristoranti ,bar ,attività di piccolo artigianato; sono vietate le luci fluorescenti o al neon
 - d) panchine, tavoli e simili elementi di arredo
 - e) piccoli elementi coperti (tipo gazebo) di superficie non superiore a mq. 10 per la sosta protetta, da realizzarsi esclusivamente ai bordi dei percorsi ciclo/pedonali con strutture semplici quali pali in legno e copertura di canna palustre.
2. In tutto il territorio ,eccetto che lungo la Sp80 ,sono vietati cartelli pubblicitari di prodotti commerciali.

CAPO II

NORME VALIDE PER IL TERRITORIO DI PORPETTO

Art. 23 Zona di tutela generale – Aree di rinaturalizzazione

1. Trattasi delle aree lungo alcuni tratti dei fiumi od anche distanti da questi, in cui vanno prioritariamente incentivati gli interventi per aumentarvi il livello di naturalità del luogo, mediante rimboschimenti, asporto d'essenze allotope e/ o infestanti, creazione di "nicchie ecologiche" con presenza d'acqua , di "corridoi verdi" per la fauna.
2. Sono confermati tutti i divieti già fissati per le zone di tutela naturalistica e le aree boscate
3. Le opere ,anche realizzate mediante interventi vegetazionali, consentite in questa zona sono considerate di pubblica utilità.
4. Al fine di assicurare una rinaturalizzazione non casuale ma scientificamente prevista sia sotto il profilo naturalistico che paesaggistico l'intera zona può essere soggetta ad uno o più progetti unitari progettabili e realizzabili separatamente: in questo secondo caso i perimetri possono essere definiti di volta in volta ma non potranno aventi superfici unitarie inferiori a mq. 600.
5. Al fine di agevolare la attuazione del progetto di Parco , l'Amministrazione Comunale o l'E.G.P. redigerà un progetto delle opere che potrà essere realizzato anche dal privato e si attiverà al fine di convogliare sul luogo i finanziamenti comunitari o di Enti .
6. I progetti dovranno particolarmente curare la tipologia d'impianto ed il tipo di essenze tra quelle consentite ,nonché la differenziazione degli ambienti sia dal punto di vista ecologico che della composizione paesaggistica, assicurando alcune superfici anche al prato, sempre in rapporto allo specifico luogo e all'entità della sua superficie.

Art. 24 Zona fluviale

1. E' costituita dalla zona occupata dai fiumi, dalle rogge , dalle olle e dai laghetti.
2. In essa non è consentita alcuna trasformazione dei luoghi, eccetto che:

- ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali ;essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali con eventuali palificate in legno infisse nel terreno agli appoggi;
- Palificate in legno infisso lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica ; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
- Realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato , escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
- Demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua
- Tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici
- Manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione
- Cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco
- Piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti , mediante alberature , arbusti ,piante acquatiche di tipo autoctono alla rinaturalizzazione delle sponde, ed al loro consolidamento.
- Approdo per sport acquatici, senza manufatti.

3. Non è consentita la realizzazione di :

- Alcuno scarico d'acque reflue se non depurate o comunque non inquinanti. Tale divieto vale per gli scavi eseguiti con opere edilizie (tubazioni, canalette in calcestruzzo e simili), sia per quelli realizzati con semplice scavo.
- modifiche allo stato delle sponde , se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari

4. Attività consentite:

- Decespugliamento dei prati stabili – torbiere
- Manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde
- Pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore
- Navigazione con barche a remi.La navigazione di natanti a motore sarà consentita solo su autorizzazione comunale in casi particolari; detta

autorizzazione potrà stabilire i tempi, i luoghi e le modalità di tale navigazione ,
non consentendo comunque velocità superiori a 6 nodi.

- Il prelevamento d'acque a scopo d'irrigazione agricola è consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente.

CAPO III
NORME VALIDE PER IL TERRITORIO DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Art. 25 Zona di rispetto - filtro agricolo

1. Trattasi della zona più esterna rispetto al corso del fiume, attualmente in prevalenza destinata all'uso agricolo con la presenza di strutture edilizie per l'agricoltura e d'alcune residenze, spesso connesse con quelle strutture.
2. In questa zona l'Amministrazione Comunale potrà individuare una o più aree da adibire ad orti da acquisire ed assegnare in gestione a cittadini anziani una volta suddivisa ed attrezzata.
3. Ogni orto potrà avere un suo deposito attrezzi in legno non più grande di mc.15. Tutti i depositi saranno della stessa dimensione, forma e materiale ligneo; potranno differenziarsi solo per il colore e/o la forma di alcuni particolari. La recinzione sarà in rete metallica mascherata con siepe. L'area sarà attrezzata con servizi igienici. Il progetto dovrà essere unitario ed esteso a tutta l'area individuata.

Art. 26 Zona di rispetto – filtro urbano

1. Trattasi della zona distante dal fiume ma a diretto contatto più con l'abitato che con il territorio agricolo o di tutela naturalistica
2. Essa, anche allo stato attuale, è prevalentemente adibita ad orti, giardini, piccoli vigneti o modeste superfici per alberi da frutto per uso familiare e non per uso produttivo e commerciale. Si ripropongono qui le stesse destinazioni d'uso escludendo le attività di agricoltura estensiva ed i pioppeti
3. Potranno realizzarsi box in legno per il ricovero di attrezzi da giardinaggio o per il ricovero di animali da cortile, delle dimensioni massime di mc.15, nonché le strutture di cui ai commi 2) e 3) dell'art. 25.
4. Sono comunque da rispettarsi le prescrizioni geologico-idrauliche del P.R.G.C..

Art.27 Zona di tutela generale

1. Sono vietate tutte le opere ed attività già indicate all'art. 9, ed inoltre:
 - a) la conversione agricola delle superfici coperte da vegetazione ripariale o da macchie boscate e dei prati stabili;
 - b) Rimboschire i prati;
 - c) tagliare completamente o sradicare le piante autoctone, le siepi ed i filari alberati sui confini particellari o a bordo dei fossati, salvo i tagli turnati

- d) utilizzare diserbanti in pre-semina e pre-emergenza, post-emergenza, selettivi e non, dissecanti o antigerminativi per una fascia di ml. 10 dal bordo esterno del corso fluviale, degli specchi d'acqua e dal confine con zone a tutela naturalistica.

Art.28 Sottozona di prati

1. Oltre alle opere già indicate sono vietate:
 - a) la forestazione o l'impianto di alberi da frutto od ornamentali
 - b) la messa a coltivo di qualunque tipo di coltura
 - c) la introduzione di piantine e fiori di tipo diverso da quelle già lì esistenti
 - d) il diserbo con agenti chimici
 - e) l'esercizio di attività sportiva e motoria in genere.

Art. 29 Sottozona di boschi

1. Trattasi delle aree coperte da alberature autoctone e spontanee di una superficie non minore di 600 mq.
2. Fatte salve le prescrizioni di Polizia Forestale, le forme di governo consentite sono.
 - Ceduo
 - Fustaia
 - Misto ceduo-fustaia ove la componente a ceduo non potrà superare in copertura il 50% della superficie totale
3. Non è consentito:
 - a) l'impianto arboreo in purezza; i nuovi impianti dovranno pertanto essere eseguiti con l'impiego di un numero di specie arboree ed arbustive autoctone tali da creare una biodiversità adeguata .
 - b) la conversione dei boschi di alto fusto in cedui;
 - c) lo sradicamento di piante e ceppaie senza l'autorizzazione delle autorità forestali competenti; il taglio a raso è consentito solo per Robinia, Ontano nero, platano, pioppo e salice;
 - d) il taglio di turnazione ad alto fusto nei periodi previsti dal regolamento di polizia forestale. Esso comunque deve essere attuato in modo che la corteccia della ceppaia non venga slabbrata, con inclinazione della superficie di taglio verso l'esterno, al di sopra del colletto. Il turno minimo di taglio dovrà essere di almeno 40 anni diversificato per specie.
 - e) il taglio di turnazione a ceduo in periodo diverso dal 1 ottobre al 31 marzo

- f) la raccolta ed asporto di materiale terroso, cotico erboso e dello strame;
- g) il deposito in loco di legname e prodotti derivanti dal taglio che devono essere sgomberati il più presto possibile.

Art. 30 Sottozona aree di rinaturalizzazione

1. Trattasi delle aree lungo alcuni tratti dei fiumi od anche distanti da questi, in cui vanno prioritariamente incentivati gli interventi per aumentarvi il livello di naturalità del luogo, mediante rimboschimenti, asporto di essenze allotrope e/ o infestanti, riduzione di canalizzazioni dei fiumi, creazione di "nicchie ecologiche" con presenza d'acqua, di "corridoi verdi" per la fauna,
2. Le opere, anche realizzate mediante interventi vegetazionali, consentite in questa zona sono considerate di pubblica utilità. Qualora l'A.C. avesse riscontrato una carenza dell'iniziativa privata nel raggiungimento degli anzidetti obiettivi, la zona potrà essere soggetta ad acquisizione da parte del Comune
3. Al fine di assicurare una rinaturalizzazione non casuale ma scientificamente prevista sia sotto il profilo naturalistico che paesaggistico, come precisato al successivo comma 7) l'intera zona può essere soggetta a uno o più progetti unitari, progettabili e realizzabili separatamente: in questo secondo caso i perimetri possono essere definiti di volta in volta ma non potranno avere superfici unitarie inferiori a mq. 600
4. Al fine di agevolare la attuazione del progetto di Parco, l'Amministrazione Comunale o l'E.G.P. redigerà un progetto delle opere che potrà essere realizzato anche dal privato e si attiverà al fine di convogliare sul luogo i finanziamenti comunitari o di Enti.
5. I progetti dovranno particolarmente curare la tipologia d'impianto ed il tipo di essenze tra quelle consentite, nonché la differenziazione degli ambienti sia dal punto di vista ecologico che della composizione paesaggistica, eventualmente assicurando alcune superfici anche al prato, sempre in rapporto allo specifico luogo e all'entità della sua superficie.

Art.31 Aree agricole.

Valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10.

Art.32 Zona fluviale.

E' costituita dalla zona occupata dai fiumi, dalle rogge , dalle olle e dai laghetti comprendendo in essa anche la parte occupata delle sponde della larghezza corrispondente a quanto rilevabile sui luoghi e comunque non inferiore a ml. 5 oltre l'acqua :

1. In essa non è consentita alcuna costruzione o trasformazione dei luoghi, eccetto:
 - ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali; essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali, con eventuali palificate infisse nel terreno agli appoggi;
 - due pontili per l'approdo di piccole imbarcazioni ; essi devono essere realizzati in legno con larghezza massima di ml. 1,50 parallelamente alla sponda , per una lunghezza massima, per ciascuno , di ml. 5. I 2 pontili potranno essere localizzati scegliendosi due tra i tre punti indicati nella tavola Progetto Opere;
 - palificate in legno infisse lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica ; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
 - Realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato , escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
 - Demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua
 - Tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici
 - Manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione
 - Cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco
 - Piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti, mediante alberature , arbusti ,piante acquatiche di tipo autoctono alla rinaturalizzazione delle sponde, ed al loro consolidamento.
 - Modifiche allo stato delle sponde , se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari

Attività consentite:

- Manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde
- Pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore
- Navigazione con barche a remi. La navigazione di natanti a motore sarà consentita solo su autorizzazione comunale in casi particolari ; detta autorizzazione potrà stabilire i tempi, i luoghi e le modalità di tale navigazione , non consentendo comunque velocità superiori a 6 nodi.
- Il prelievo d'acque a scopo d'irrigazione agricola.
- Attorno alle olle per una distanza di ml. 10,00 non è consentita alcuna opera, ma solo attività di pulizia e di manutenzione per le piante acquatiche ed il regolare deflusso delle acque.

Art.33 Zona dei servizi di parco

1. In tali aree sono consentiti manufatti , anche edifici, e sistemazioni esterne ad uso di servizi per la fruizione e manutenzione del parco realizzabili su iniziativa pubblica o privata
2. Più in particolare si potranno prevedere:
 - volumi edilizi per attività di informazione sul parco, per sede ed uffici (ad es. segreteria), salette convegni, per mostre, per biblioteca di settore, sala convivi, servizi igienici, deposito materiali ed attrezzature per la manutenzione
 - spazi aperti attrezzati con tavoli e panche e chioschi in legno , tavolati in legno per piste da ballo
 - Piantumazioni
 - Percorsi pedonali /ciclabili
 - Reti tecnologiche
3. Nelle aree tra queste destinate a sagre paesane, specificatamente autorizzate da Comune, nel tempo di svolgimento di tali manifestazioni, è consentito derogare dalle prescrizioni su luci, rumori e campeggio di cui alle lett. q), r) e s) del precedente art. 9
4. Al fine di assicurare una organica costruzione dell'ambiente costituito da una pluralità di elementi, tali interventi sono soggetti a preventivo P.R.P.C. rispettante il progetto di parco.
5. Nel caso di iniziativa privata il progetto di P.R.P.C. sarà corredato di una convenzione nella quale saranno anche precisati i tempi di attuazione degli interventi ,della manutenzione periodica, nonché le modalità di gestione con

particolare attenzione alla necessaria fruibilità pubblica dell'area e delle sue strutture

6. I nuovi edifici saranno realizzati secondo linee architettoniche semplici , non mimetiche di quelle della edilizia tradizionale rurale, anzi distaccandosene completamente per stile . Essi non potranno superare i 2 piani fuori terra e mq. 150 di superficie coperta
7. I nuovi interventi adotteranno ,per quanto possibile, tecnologie e materiali a basso impatto ambientale energetico e di "bioarchitettura"
8. Per tutti gli spazi esterni il progetto di PRPC dovrà chiaramente indicare un uso od una funzione o assetto, anche se di sola godibilità paesaggistica, nonché dei rapporti tra loro intercorrenti

Art. 34 Aree per servizi standard

1. Trattasi di aree per servizi ed attrezzature collettive quali l'area per il Parco Urbano, lo Sport e spettacoli all'aperto, parcheggi ed eco-piazzola.
2. In esse sono consentite tutte quelle strutture necessarie allo svolgimento delle attività lì previste, con le seguenti avvertenze e limitazioni:
 - a) gli edifici e le strutture edilizie dovranno essere adibiti allo stretto necessario per lo svolgimento del servizio escludendo residenze per il personale di custodia ed uffici:
 - b) nelle aree sportive saranno consentiti solo spogliatoi e servizi igienici e tettoie aperte in legno , queste ultime di mq: 100 di superficie coperta massima; sono consentiti spalti, gradonate per non più di 5 gradoni , con eventuale copertura, per una superficie coperta massima di mq: 100 ma solo in legno ,con limitate parti in ferro, e senza muri continui e strutture in calcestruzzo fuori terra.
 - c) I parcheggi saranno sempre realizzati con pavimentazione in blocchetti filtranti
 - d) Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepe con eventuale rete metallica continua ,per evitare intrusioni, ma adeguatamente nascosta dalla siepe che , se più alta di ml.1,50 potrà essere interrotta solo in pochi punti del perimetro per tratti di lunghezza massima di ml. 2 per poter trapiantare all'interno dell'area.

Art. 35 Zona di interesse archeologico

1. Nella zona di interesse archeologico è vietata qualsiasi piantumazione, coltura ed opera eccetto che quella di scavo archeologico, di transennamento, di segnalazione con bacheche e cartelloni, di riporto di terra o sabbia a scavo avvenuto e di

quant'altro connesso con le operazioni tecnico-scientifiche da svolgersi da personale autorizzato

Art.36 Rapporti con il P.R.G.C.

1. Eventuali zone di parco classificate dal P.R.G.C. come zone edificabili sono soggette alla disciplina di progetto di parco, ma possono concorrere al computo del volume fabbricabile previsto da P.R.G.C. che potrà essere trasferito nelle aree della stessa zona omogenea e della stessa proprietà esterne al perimetro di parco.
2. Il progetto di detto P.R.P.C. potrà prevedere un unico pontile in legno per l'attracco di piccole imbarcazioni da diporto, della larghezza massima di ml. 1,50 e lunghezza massima di ml.5, nel senso del corso del fiume senza sovrastare l'acqua.
3. Il progetto di detto P.R.P.C. potrà prevedere un ponticello in legno per i pedoni ed i cicli della larghezza netta massima netta interne di ml. 2.50. Esso, con la sua altezza dall'acqua, non dovrà impedire il passaggio di piccole barche da diporto.
4. Le aree potranno essere attrezzate con panchine, giochi per bambini, e le pavimentazioni dovranno essere di tipo naturale a prato, terra battuta o ghiaia e limitando a non più di 100 mq gli eventuali blocchetti grigliati filtranti;
5. Dovrà essere assicurata la permeabilità dell'area al pubblico passaggio pedonale e ciclabile tale che sia assicurata tale mobilità sia dal ponticello di progetto sul Corno a via Emilia e viceversa sia dalla pista ciclabile proveniente da sud-est (via Garibaldi) allo sbocco su via Aquileia, via Emilia e viceversa.

Art.37 Viabilità

La viabilità di parco consiste in percorsi ciclabili e percorsi pedonali. La viabilità ciclabile dovrà realizzarsi solo in terra battuta, pietrischetto o ghiaino, e sponde laterali in legno: il cemento è consentito solo in particolari e limitati punti per ragioni costruttive.

Su di essa è vietata la circolazione di auto e di moto. Il divieto potrà essere esteso con provvedimento specifico a cavalli, bovini ed altri animali ungulati. I sentieri solo pedonali, ai quali deve essere assicurata una manutenzione tale da consentire il passaggio agevole delle persone a piedi, saranno soggetti alla sola pulizia, spianamento ed opere di manutenzione ordinaria escludendo la realizzazione di vere e proprie stradine con cassonetto, sponde laterali e nuova pavimentazione.

I cantieri per la realizzazione di viabilità non devono occupare spazi naturali.

Art. 38 Barriere acustiche

1. A riparo acustico degli abitati e delle aree di parco rispetto ai rumori causati dal traffico automobilistico e da quello ferroviario, saranno installate opportune barriere acustiche sulla base di un completo progetto di abbattimento acustico redatto da tecnico specialista in materia ed esteso all'intera zona interessata
2. Al fine di ottenere i valori di abbattimento acustico previsti dal progetto, potranno essere utilizzate alberature, siepi, rilevati di terreno, muri e pannelli
3. I muri dovranno essere realizzati a secco senza getti in opera, del tipo "fiorito" con nicchie per l'inserimento di piantine.
4. I pannelli fonoassorbenti dovranno essere prevalentemente in legno o altri materiali compatibili con l'ambiente.

Art. 39 Cartellonistica ed elementi di arredo

1. In tutto il territorio del parco sono consentiti:
 - a) cartelli per regolamentare il traffico;
 - b) cartelli per fornire informazioni sugli elementi del parco e le sue regole;
 - c) insegne per trattorie ,ristoranti, bar , attività di piccolo artigianato; sono vietate le luci fluorescenti o al neon;
 - d) panchine, tavoli e simili elementi di arredo, posizionati su aree che non siano già di vegetazione naturale, se non ruderale-avventizia.
2. La cartellonistica informativa del parco potrà essere realizzata solo previo progetto unitario tra i 3 Comuni interessati
3. In tutto il territorio, eccetto che lungo la SS 14 e S.P. 80, sono vietati cartelli pubblicitari di prodotti commerciali.

Gonars, settembre 2008



**PROVINCIA DI UDINE
 COMUNE DI GONARS
 COMUNE DI PORPETTO
 COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO**

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
 Seduta del ... 8 GIU. 2009
 Parere 3/2009 FAVOREVOLE
 Il Segretario *Mmr*

PARCO INTERCOMUNALE DEL FIUME CORNO
 (art. 6 L.R. 42/1996)
VARIANTE n. 1



RELAZIONE

SETTEMBRE 2008

COMUNE DI GONARS
 Copia conforme all'originale
 adottato con deliberazione
 consiliare n. 6 del 24/02/2009
L'ISTRUTTORE TECNICO
 - Carlo Tondon -

CT



1 - PREMESSA

Il Parco Intercomunale del Fiume Corno, redatto ed approvato in conformità alla L.R. 42/96 ed approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres. in data 10.02.2004, si estende per una superficie di 240 ha. nei territori comunali di Gonars, Porpetto e San Giorgio di Nogaro.

Le Norme d'Attuazione del Progetto di Parco Intercomunale del fiume Corno prevedono all'art. 3 la possibilità di predisporre varianti su iniziativa dei singoli comuni e ne specificano la procedura d'approvazione: di seguito si riporta l'intero contenuto dell'articolo precitato.

La presente variante al Progetto di Parco riguarda il solo territorio del Comune di Gonars.

“Art. 3 Varianti-”

1. *Il progetto di parco può essere modificato con varianti che sono, soggette ad approvazione dei singoli Comuni sentiti gli altri.*
2. *Le varianti sono approvate con la stessa procedura di approvazione del progetto originario. In caso di mancata risposta degli altri Comuni entro 30 giorni, la proposta viene considerata accettata.*
3. *Ogni Comune che abbia approvato una Variante al Progetto di Parco ne darà immediata notifica agli altri Comuni. Eventuali decisioni diverse dal parere espresso dagli altri Comuni dovranno essere motivate. In caso di mancata risposta degli altri comuni entro 30 giorni, la proposta viene considerata accettata.*
4. *Ogni variante, approvata da un solo o più Comuni con le procedure sopraindicate, costituisce variante all'intero Progetto di Parco.”*

2 – CONTENUTI DELLA VARIANTE

La presente variante contiene:

1. Modifica del perimetro di biotopo derivante dall'allargamento del biotopo “Paludi del Corno”;
2. Modifica della zonizzazione interna al biotopo conseguente all'allargamento dello stesso, con trasferimento di alcune aree da “Zona di rispetto” a “Zona di tutela generale”;
3. Trasferimento della zona “Servizi del parco”, originariamente prevista all'interno del biotopo “Paludi del Corno”, ad un'area esterna allo stesso attualmente perimetrata come “Zona di rispetto”.

3 – ITER D'APPROVAZIONE PREVISTO

Come indicato dall'art. 3 delle Norme d'Attuazione, la presente variante sarà adottata con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Gonars e, previo parere favorevole espresso dai comuni di Porpetto e San Giorgio di Nogaro, sarà approvato dagli organi competenti della Regione Friuli Venezia Giulia.

4 – MODIFICA AL PERIMETRO DI BIOTOPO

Il biotopo “Paludi del Corno”, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n.043/ Pres del 13/2/1998, è stato ampliato con decreto del Presidente della Regione del 23/5/2007, n. 0146/Pres., visto che nel biotopo sono presenti habitat naturali e specie vegetali di interesse comunitario ai sensi della Dir. 92/43/CEE e che perciò questa area può contribuire in maniera significativa alla biodiversità all'interno del territorio regionale. Ciò in riferimento agli artt. 1 e 4 della L. R. 42/1996 .

Con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 20/9/2005, il Comune di Gonars ha proposto l'ampliamento del biotopo e una modifica delle sue norme di tutela così come di seguito illustrato, preso atto che il Comitato Tecnico-Scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere favorevole e visto il parere favorevole espresso anche dal Comune di Porpetto.

Le norme di tutela sono state modificate, con la sostituzione delle presenti deroghe al posto delle precedenti: *“...è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico...”*; *“ E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative, e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico-Scientifico...”*.

La tavola di Zonizzazione è stata pertanto aggiornata con i nuovi perimetri derivanti dall'ampliamento del biotopo.

5 – MODIFICA DELLA ZONIZZAZIONE DEL PARCO

All'interno delle aree di biotopo la zonizzazione originaria di parco ha previsto, oltre ad una zona di “Tutela Naturalistica”, comprendente torbiere, boschi e prati naturali, anche una zona di “Tutela Generale” comprendente tutte le aree agricole.

L'ampliamento del perimetro di biotopo obbliga a trasferire le aree agricole precedentemente esterne allo stesso, allo stesso livello di zonizzazione di “Tutela Generale”. Pertanto alcune aree precedentemente classificate come “Zona di Rispetto” sono state variate in zona di “Tutela Generale”.

6 – TRASFERIMENTO ZONA SERVIZI PARCO

Motivazioni dell'azione

Con l'istituzione del Parco Intercomunale relativo al territorio comunale di Gonars, era stata individuata quale Centro visite una zona interna al Biotopo "Paludi del Corno", un luogo che avesse la funzione di accogliere i visitatori offrendo i servizi indispensabili per apprezzare e rispettare l'area che si apprestavano a visitare. Tale zona era posta in corrispondenza del "Mulino di Sopra", che con l'occasione avrebbe trovato una rinnovata funzionalità. L'area tuttavia è di estensione limitata e di proprietà privata, con la quale non c'è stata possibilità di accordo, ed è posta al centro del biotopo, quindi all'area del Parco di maggior sensibilità ambientale. Tale area, sottoposta al maggior grado di tutela presente nel Parco, non è pertanto la più idonea alla gestione dei flussi turistici.

Si presenta ora l'opportunità di trasferire la collocazione del Centro visite in una zona periferica rispetto al perimetro del Parco e soprattutto esterna al biotopo. Anche questa area è di proprietà privata e i proprietari si sono dichiarati disponibili a coniugare la destinazione agricola e agrituristica dell'azienda con quella di servizio per il Parco. L'area è in posizione di facile raccordo con la viabilità principale ed è di dimensioni tali da consentire la collocazione di un ampio parcheggio, che favorisca la circolazione dei visitatori a piedi o in bicicletta. Inoltre la superficie è sufficientemente estesa da consentire una articolata offerta di servizi ai visitatori, che potranno trovare un esempio di attività agricola ecocompatibile e uno stimolo all'apprezzamento delle qualità della vita all'aria aperta, delle produzioni locali, delle caratteristiche ambientali peculiari della zona delle risorgive, sottolineando la vocazione ecoturistica del territorio. Pur essendo l'area vicina a zone di importanza naturalistica non presenta elementi peculiari da salvaguardare, anzi gli interventi in progetto a scopo didattico possono considerarsi un contributo al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi e soprattutto contribuiscono a diminuire la pressione antropica in zone più sensibili come quella del Centro visite individuato in precedenza. Un edificio agricolo di recente costruzione, privo di valore storico e quindi più facilmente adattabile alle esigenze progettuali, potrà costituire il nucleo attorno a cui organizzare le varie attività del Centro visite, costruito in base alle esigenze richieste dall'Ente gestore.

Caratteristiche attuali della zona

Si tratta di una area agricola destinata in precedenza alla coltivazione di piante ornamentali di vario genere e alla coltivazione di piante in serra con strutture mobili ora già rimosse. L'attività vivaistica pregressa non ha lasciato tracce significative, pertanto oggi il terreno si presenta come un normale campo coltivato. Non vi sono entità di pregio naturalistico nell'area coltivata, salvo la presenza di siepi di contorno formate da elementi arborei autoctoni misti con essenze ornamentali. Si può prevedere una graduale sostituzione delle essenze di origine esotica con quelle tipiche del territorio. La zona è circondata da un bosco autoctono. Verso est l'area è facilmente accessibile dalla S.P. n. 71 "di Gonars", senza che questo comporti attraversamento di zone tutelate. E' presente un tratto di relitto stradale che consentirà il raccordo tra la S.P. Ed il Centro Visite.

E' presente inoltre un edificio rurale, realizzato a scopo agricolo in epoca recente, con caratteristiche architettoniche tipiche della zona che facilmente si presta ad essere ristrutturato e riconvertito agli usi previsti dal Parco.

Le costruzioni in progetto:

1. Zona A – Centro visite

- **il centro servizi** : l'area dovrà prevedere un Centro visite che consenta di svolgere attività didattiche e di divulgazione scientifica con un punto di ritrovo, uno spazio didattico, un'area museale, uno spazio polifunzionale per riunioni, proiezioni, di superficie massima complessiva di 200 mq.
- **la ristorazione**: nell'edificio esistente, si prevede una sala da pranzo per la ristorazione, supportata dallo spazio sotto il portico nel periodo estivo, che include uno spazio da dedicare alla commercializzazione di prodotti locali, e la cucina. La superficie complessiva è di 320 mq, di cui 230 mq coperti e 90 mq di portico. Annessi a questo edificio si prevede la realizzazione di un alloggio per il custode di complessivi 70 mq da realizzarsi in un corpo da addossare all'edificio esistente. Una struttura di 100 mq sarà realizzata in collegamento al presente edificio da destinare a servizi igienici.
- **la foresteria**: una nuova costruzione suddivisa in 4 corpi è prevista per lo svolgimento dell'attività agrituristica di accoglienza di visitatori che pernoveranno. Consiste nella realizzazione di 16 camere da letto per una ricettività complessiva di una trentina di posti

letto. La superficie coperta sarà di 400 mq. Adiacente ad essa vi sarà un'area di deposito di attrezzi agricoli e materiali di complessivi 50 mq. Tali costruzioni dovranno essere realizzate in legno con copertura in canne di palude, utilizzando solamente minime parti in muratura.

2. Zona B – Parcheggio

Dovrà essere predisposta una zona per la sosta degli automezzi, collegata alla viabilità della S. P. e alla viabilità ciclabile e pedonale interna al Parco. Il fondo sarà mantenuto in terra battuta, con eventuale consolidamento in ghiaia di fiume lavata.

La viabilità:

- **Stradale:** l'area è già servita da una strada interpodereale di circa 180 m, che dovrebbe poi essere adattata alla fruibilità di un numero consistente di visitatori. Essa collega l'area con una strada Comunale già adeguata alle necessità che potrebbero rendersi necessarie, a 500 m dal centro di Gonars.
- **Ciclabile:** la pista ciclabile realizzata nella zona di Parco, non è collegata all'area in questione perciò si rende necessario realizzarne una nuova porzione (di circa m. 370).
- **La fattoria didattica, l'orto botanico, il percorso odoroso, il percorso didattico, la biopiscina, l'attività agricola biologica o biodinamica:** sono iniziative in progetto per le quali è necessario definire quale sarà l'ente che le realizza e quello che le gestisce. Tutte queste e la tipologia architettonica e impiantistica che si intende realizzare sono improntate alla massima ecocompatibilità possibile, cioè alla realizzazione di opere che costituiscano degli esempi di gestione ambientale a minimo impatto e abbiano una spiccata funzionalità didattica e di divulgazione di un modello di sviluppo a basso impatto ambientale.

7 – MODIFICA PUNTUALE ALLE NORME D'ATTUAZIONE

Per sintesi, si riportano in colore rosso le modifiche ed integrazioni alle Norme d'Attuazione.

Art. 18 Corsi e specchi d'acqua

1. Nelle aree occupate da corsi e specchi d'acqua non è consentita alcuna costruzione o trasformazione dei luoghi, eccetto che:

- ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali; essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali con eventuali palificate in legno infisse nel terreno agli appoggi;
- palificate in legno infisse lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
- realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato, escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
- demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua;
- tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici;
- manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione;
- cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco;
- piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti, mediante alberature, arbusti, piante acquatiche di tipo autoctono, alla rinaturalizzazione delle sponde ed al loro consolidamento. L'opera è comunque vietata in aree prative stabili – praterie.

2. Non è consentita la realizzazione di:

- alcuno scarico di acque se non depurate o comunque non inquinanti. Tale divieto vale per gli scavi eseguiti con opere edilizie (tubazioni, canalette in calcestruzzo e simili), sia per quelli realizzati con semplice scavo;
- modifiche allo stato delle sponde, se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari.

3. Attività consentite:

- manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde;
- pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore;
- navigazione con barche a remi;
- il prelevamento di acque a scopo di irrigazione agricola è consentito solo in situazioni eccezionali e comunque previa autorizzazione con tempi e modalità indicati dal Comune.

4. Attorno alle olle per una distanza di ml. 10,00 non è consentita alcuna opera, ma solo attività di pulizia e di manutenzione per le piante acquatiche ed il regolare deflusso delle acque.

5. Per i tratti all'interno dei biotopi valgono le prescrizioni ad essi riferite.

6. E' consentita la realizzazione di piccoli specchi d'acqua ad uso didattico (impianto di specie vegetali acquatiche tipiche della zona) esclusivamente nelle zone esterne al biotopo ed in prossimità dei percorsi pedonali e/o ciclabili.

Art. 20 . Aree dei servizi per il parco

1. In tali aree sono consentiti manufatti e sistemazioni esterne ad uso di servizio per la fruizione del parco.

2. Potranno prevedere:

LOTTO A – Secondo disposizione indicata nelle sagome limite riportate nella tavola di zonizzazione;

- la sistemazione dei volumi edilizi esistenti per attività di informazione, promozione, ristoro, soggiorno, mostre e servizi igienici. E' consentito inoltre l'ampliamento, mantenendo le stesse caratteristiche costruttive, fino ad un massimo del 30% della superficie coperta esistente con limite d'altezza indicato nella tavola di zonizzazione. E' ammesso inoltre un ampliamento massimo di mq. 30 una tantum per la realizzazione di servizi igienici;
- nuova costruzione, da realizzarsi secondo la tipologia tipica di edilizia tradizionale rurale del luogo, da adibire a sede ed uffici, saletta convegni, biblioteca di settore;
- nuova costruzione ad uno o più moduli per fattoria didattica e/o per uso foresteria e/o soggiorno momentaneo per visitatori (es. scolaresche o gruppi organizzati) fino ad un massimo di mq. 550 e limite d'altezza indicato nella tavola di zonizzazione. Tali costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o utilizzando minime parti in muratura sia nelle strutture orizzontali sia nelle

strutture orizzontali (solai interpiano e copertura), possibilmente con copertura in canna di palude o materiali tipici della zona.

- deposito materiali ed attrezzature per la manutenzione;
- spazi aperti attrezzati con tavoli e panche in legno;
- apertura di specchi d'acqua naturaliforme per finalità naturalistiche, fitodepurazione e ricreativa.
- Piantumazioni di specie vegetali autoctone, comprensive le specie frutticole tipiche locali.
- Percorsi pedonali /ciclabili.
- Altane mascherate realizzate in legno (altezza massima m. 6) per l'osservazione naturalistica (birdwatching).

LOTTO B – Secondo disposizione indicata nelle sagome limite riportate nella tavola di zonizzazione:

- Parcheggio realizzato in terra battuta con il solo impiego a consolidamento del fondo di ghiaia di fiume lavata.
 - Altane mascherate realizzate in legno (altezza massima m. 6) per l'osservazione naturalistica (birdwatching).
3. Sia le ristrutturazioni che i nuovi interventi adotteranno, per quanto possibile, tecnologie e materiali a basso impatto ambientale energetico e di bioarchitettura;
 4. Sia le ristrutturazioni che i nuovi interventi adotteranno, per quanto possibile, impianti fitodepuranti, approvvigionamento energetico mediante fotovoltaici, pannelli solari o impianti con generativi da fonti rinnovabili provenienti da filiere locali.
 5. La strada d'accesso e le aree per la sosta degli automezzi dovranno avere adeguato dimensionamento ed essere mantenute con fondo naturale e/o lieve inghiaimento superficiale;
 6. In tali aree le opere consentite sono realizzate da Enti pubblici, ovvero realizzate da privati con l'obbligo di una convenzione che definisca i loro rapporti con l'Amministrazione Comunale e le modalità di gestione. L'attuazione dell'area dei servizi è in tutti i casi subordinata alla specifica predisposizione di un progetto unitario e complessivo riferito all'intera estensione dell'area come individuata nelle planimetrie di zonizzazione del parco. Il progetto unitario dovrà prevedere la sistemazione delle aree scoperte e potrà, se previsto dalla convenzione, essere realizzato a lotti.

Art. 21 Viabilità

1. La viabilità di parco consiste in percorsi per veicoli a motore, percorsi ciclabili e percorsi pedonali. Lungo i percorsi per veicoli a motore è consentito il transito a tutti i mezzi eccetto agli autotreni se non per quanto strettamente necessario a lavori nel parco ed autocorriere.

Le strade per veicoli a motore potranno esser soggette solo ad interventi di manutenzione senza asfaltature o cementificazioni se non in alcuni punti per particolari motivi

Al fine di consentire il doppio senso di marcia lungo la viabilità per veicoli a motore potranno essere realizzati degli slarghi per portare la sede stradale a ml.5 di larghezza. Questi potranno essere lunghi fino a ml. 20 e non distare tra di loro meno di ml. 250 lungo la stessa strada. Gli slarghi sono comunque vietati nel biotopo e in corrispondenza di aree allo stato naturale, se non compensandosi le aree occupate da viabilità con naturalizzazione di altre, nello stesso ambito territoriale.

La viabilità ciclabile dovrà realizzarsi solo in terra battuta, pietrischetto o ghiaino e sponde laterali in legno: il cemento è consentito solo in particolari e limitati punti per ragioni costruttive.

Su di essa è vietata la circolazione di auto, di moto. Il divieto potrà essere esteso con provvedimento specifico anche a cavalli, bovini ed altri animali ungulati.

I sentieri solo pedonali, ai quali deve essere assicurata una manutenzione tale da consentire il passaggio agevole delle persone a piedi, saranno soggetti alla sola pulizia, spianamento ed opere di manutenzione ordinaria escludendó la realizzazione di vere e proprie stradine con cassonetto, sponde laterali e nuova pavimentazione. I cantieri per la realizzazione di viabilità non dovranno occupare spazi naturali.

2. E' consentita la nuova costruzione di percorsi pedonali e/o ciclabili con finalità di collegamento con i percorsi di progetto solamente all'esterno dell'area di biotopo.

Art. 22 Cartellonistica ed elementi di arredo

1. In tutto il territorio del parco sono consentiti :
 - a) cartelli per regolamentare il traffico
 - b) cartelli per fornire informazioni sugli elementi del parco e le sue regole

- c) insegne per trattorie, ristoranti ,bar ,attività di piccolo artigianato; sono vietate le luci fluorescenti o al neon
 - d) panchine, tavoli e simili elementi di arredo
 - e) piccoli elementi coperti (tipo gazebo) di superficie non superiore a mq. 10 per la sosta protetta, da realizzarsi esclusivamente ai bordi dei percorsi ciclo/pedonali con strutture semplici quali pali in legno e copertura di canna palustre.
2. In tutto il territorio ,eccetto che lungo la Sp80 ,sono vietati cartelli pubblicitari di prodotti commerciali.

IL TECNICO INCARICATO



Gonars, agosto 2008

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO